



GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Via Fieschi 15, 16121 Genova
Email gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it
Tel 0105485637-5649



Prot.XII/2025/132 lg

Genova, 2 aprile 2025

Al Signor Presidente dell'Assemblea
Legislativa della Liguria

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN AULA

Oggetto: ordinanza della Corte Suprema di Cassazione ad oggetto Responsabilità Civile generale, immissioni, riduzione valore proprietà immobiliare.

I sottoscritti consiglieri regionali,

CONSIDERATA l'ordinanza pari oggetto, numero di raccolta generale 631/2025 e pubblicata in data 10.01.2025, Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione;

RICHIAMATE le molteplici IRI relative inerenti al disagio provocato dalla prossimità della rete autostradale a zone urbanizzate, in particolare l'IRI n 577 del 13.04.2022 ad oggetto "Impiego di asfalto fonoassorbente sui tratti autostradali", e l'IRI n. 1046 del 11.07.2023 ad oggetto "riduzione dell'inquinamento acustico sui tratti autostradali della Liguria", nonché le premesse ivi contenute circa dimensioni della rete autostradale ligure, le particolarità orografiche, la distribuzione delle barriere fonoassorbenti, le normative vigenti in materia di limiti e contenimento dell'inquinamento acustico;

RILEVATI gli ampi tratti di rete autostradale sprovvisti di barriere fonoassorbenti, anche nei tratti dove sono stati certificati i superamenti delle soglie di tollerabilità previste dal D.P.R. 142/2004, e altri ancora dove le stesse sono state rimosse e non sono ancora state ripristinate;

EVIDENZIATO che l'ordinanza in oggetto riconosce la preminenza dell'art. 844 del Codice Civile che detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di proprietà immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità e che, solo in caso di svolgimento di

attività produttive, consente l'elevazione delle soglie di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza di produzione, in quanto funzionale al diritto di una normale qualità della vita;

RICORDATO che la soglia di normale tollerabilità è uguale a 3dB oltre il rumore di fondo, contro i 70dB diurni e i 60dB notturni previsti del D.P.R. 142/2004, limite difficilmente raggiungibile anche per abitazioni immediatamente antistanti a tratte autostradali;

PRESO ATTO che tale ordinanza, ed il rilevante risarcimento da essa imposto, costituisce un importante precedente per tutti i cittadini della nostra regione interessati da un disagio reale e costante per la prossimità della loro abitazione all'autostrada, in particolare per coloro la cui abitazione era già esistente al momento della costruzione dell'autostrada;

RILEVATO altresì che questa ordinanza può essere uno strumento altrettanto importante per le istituzioni locali a tutela dei suddetti cittadini oltre che della bellezza straordinaria di siti ambientali, storici e caratteristici della nostra regione;

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E L'ASSESSORE COMPETENTE

per conoscere quali azioni intendano intraprendere per sollecitare la mitigazione delle immissioni sonore e di gas di scarico provenienti dai tracciati autostradali che interessano la nostra regione, in conformità con quanto rilevato dalla Corte Suprema di Cassazione mediante l'Ordinanza in oggetto.



Armando Sanna



Roberto Arboscello




Carola Baruzzo




Simone D'Angelo



Enrico Ioculano




Davide Natale



Andrea Orlando



Katia Piccardo



Federico Romeo